

TI_GERICHTE 17.2004.47 vom 28. November 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-11-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2004.47

FR: TI_GERICHTE 17.2004.47 du 28 novembre 2005

IT: TI_GERICHTE 17.2004.47 del 28 novembre 2005

Regeste

incidente mortale della circolazione stradale - omicidio colposo- condizioni - nesso di causalità naturale e adeguato

Erwägungen

E. 2

aprile 2003: act. 28), che la sua deposizione è sufficientemente chiara sulle cause del decesso e che una sua nuova deposizione sarebbe stata inutile, le conclusioni del dott. Pierangelo Lucchini essendo state condivise dal perito giudiziario dott. _____ Bo _____ (ordinanza sulle prove 13 aprile 2004 e 11 giugno 2004). b) Il diritto di essere sentito assicura ¿ tra l'altro ¿ la facoltà di assumere le prove formalmente e tempestivamente offerte (DTF 115 Ia 8 consid. 2b pag. 11 con citazioni), compresa quella di interrogare i testi a carico e a discarico (DTF 116 Ia 289 consid. 3 pag. 291 con richiami). In tale prospettiva esso consacra le stesse garanzie processuali dell'art. 6 par. 3 lett. d CEDU e le sua inosservanza comporta la cassazione della sentenza impugnata già per motivi di forma, senza riguardo al merito (DTF 116 Ia 52 consid. 2 pag. 54 con richiami). Il Tribunale federale ha però avuto modo di stabilire che se per un verso ¿ e per principio ¿ l'imputato ha diritto all'assunzione delle prove offerte, per altro verso l'autorità può rinunciare a quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (DTF 124 I 208 consid.

E. 4

Nel merito il ricorrente sostiene che, per quanto riguarda la dinamica del sinistro, non è stato individuato con precisione alcun punto di collisione tra il veicolo e la bicicletta, che il furgoncino procedeva ¿ a passo d'uomo¿, che in realtà non v'è stata nessuno scontro e che il ciclista è caduto da sé, ¿ senza urtare la vettura¿ (ricorso, pag. 9 seg.). Al giudice della Pretura penale egli rimprovera di avere accertato fatti non conformi alla realtà, senza soffermarsi su dubbi più che fondati circa il reale svolgimento degli eventi (ricorso, pag. 10). Ora, così com'è formulato, al proposito il ricorso potrebbe essere dichiarato inammissibile senza ulteriore disamina. Il ricorrente non pretende infatti che il primo giudice sia caduto in arbitrio nell'accertare i fatti. Tanto meno egli specifica in che consisterebbe l'arbitrio. Carente ancora una volta di requisiti formali, l'impugnazione sfuggirebbe già di per sé a un esame di merito. Sia come sia, si volesse da ciò prescindere, il ricorso non sarebbe votato a miglior sorte. Che il ricorrente procedesse a velocità moderata, invero, è stato accertato anche dal primo giudice, il quale non ha precisato, certo, che nell'affrontare la rotonda l'automobilista viaggiasse ¿ a passo d'uomo¿, ma ha dato atto che il furgoncino ha ridotto notevolmente la velocità, immettendosi nella rotatoria ad andatura confacente (sentenza, pag. 10). Per quanto attiene alla collisione, il giudice l'ha accertata fondandosi sulle dichiarazioni dei testimoni e sui rapporti della polizia can tonale (sentenza,

loc. cit.). Contestare l'impatto non è serio, ove appena si consideri che nel verbale di interrogatorio del 3 gennaio 2003 il ricorrente medesimo ha ammesso di avere sentito un colpo e di avere poi constatato che a terra v'era un ciclista, ciò che il 16 aprile 2003 egli ha confermato di fronte al Sostituto Procuratore pubblico, precisando di avere intravisto un'ombra dopo essersi immesso nell'area rotatoria e di avere contemporaneamente udito un rumore alla portiera sinistra del furgone. Attardarsi oltre sugli accertamenti di fatto sarebbe perciò superfluo.

E. 5

In diritto l'art. 117 CP punisce chi, per negligenza, cagiona la morte di una persona con la detenzione o con la multa. E, giusta l'art. 18 cpv. 3 CP, commette un crimine o un delitto per negligenza chi, per imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole ove l'agente non abbia usato le precauzioni cui era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. Un comportamento viola i doveri di prudenza, in particolare, quando al momento dei fatti l'autore avrebbe potuto, tenendo conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 129 IV 119 consid. 2.1 pag. 121, 127 IV 62 consid. 2d pag. 64, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; Trechsel, StGB, Kurzkomentar, 2^a edizione, n. 28a e 33 ad art. 18 CP). Per determinare precisamente quali siano i doveri di prudenza occorre riferirsi alle norme specifiche (DTF 129 IV 119 consid. 2.1 pag. 121), a cominciare da quelle sulla circolazione stradale (DTF 122 IV 133 consid. 2a pag. 135, 225 consid. 2a pag. 227; sentenza del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.1; Trechsel, op. cit., n. 29 ad art. 18 CP). a) Tra il comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e l'esito deve sussistere inoltre un rapporto di causalità naturale e adeguato. Un rapporto di causalità naturale è dato se il comportamento colpevole raffigura la condizione necessaria dell'evento, ossia se non può essere tralasciato senza che l'evento venga a meno, ancorché non ne sia la causa unica (sentenza del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 4 pag. 7; DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii pag. 206). Al proposito un alto grado di verosomiglianza è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa pag. 23, 121 IV 207 consid. 2a pag. 212, 118 IV 30 consid. 6a). L'accertamento della causalità naturale è una questione di fatto, come tale sindacabile soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (art. 288 lett. c CPP), a meno che il giudice di merito abbia disconosciuto il concetto stesso di causalità naturale (sentenza del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 4 pag. 8; DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa pag. 23, 121 IV 207 consid. 2a e rinvii pag. 212). b) La causalità naturale deve poi essere adeguata. È necessario quindi stabilire se il comportamento dell'agente fosse idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a cagionare o a favorire l'evento (DTF 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10, 127 IV 62 consid. 2d pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; sentenze del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 4, e 6S.54/2002 del 27 giugno 2002, consid. 4.2). La causalità adeguata è un problema di diritto, che questa Corte, come il Tribunale federale, esamina con pieno potere cognitivo (DTF 121 IV 207 consid. 2a e rinvii pag. 213). Essa viene a meno, e il concatenamento dei fatti perde la sua rilevanza giuridica, allorché un'altra causa concomitante, come ad esempio la colpa di un terzo o della vittima, sopravvengano senza poter essere previste. Il carattere imprevedibile non è in sé sufficiente per interrompere il nesso di causalità: la concausa o la concolpa deve avere un peso tale da risultare l'origine più probabile e immediata dell'evento considerato e relegare in second'ordine tutti gli altri fattori, in particolare, il comportamento dell'agente (DTF 130

IV 7 consid. 3.2 pag. 10, 127 IV 62 consid. 2d pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17, 122 IV 17 consid. 2c/bb pag. 23, 121 IV 27 consid. 2a pag. 213; sentenze del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4 pag. 8 e 6S.54/2002 del 27 giugno 2002, consid. 4.2).

E. 6

Il ricorrente afferma che in virtù del principio in dubio pro reo e in mancanza di una prova che possa determinare le cause di un sinistro, come una perizia tecnica ricostruttiva dell'incidente, nel dubbio non si può maturare il convincimento che egli abbia violato l'art. 41 b cpv. 1 ONC. Al riguardo il giudice della Pretura penale ha ricordato che, secondo l'art. 41 b cpv. 1 ONC, prima di entrare in un'area con percorso rotatorio obbligato il conducente deve rallentare e dare la precedenza ai veicoli che arrivano da sinistra. Ciò posto, egli ha accertato che al momento in cui l'accusato si è immesso nella rotatoria _____ P _____ già si trovava all'interno. L'accusato doveva quindi cedergli la precedenza. E nel caso in cui non avesse visto il ciclista, egli non avrebbe prestato sufficiente attenzione al traffico, pur circolando piano, onde la negligenza. Perché tale conclusione sarebbe conseguente a un arbitrario accertamento dei fatti o a un'arbitraria valutazione delle prove, rispettivamente alla violazione del principio in dubio pro reo riferito al divieto dell'arbitrio, il ricorrente non accenna. Si limita a evocare la velocità ridotta, il punto di collisione, il tempo trascorso tra la percezione del pericolo e l'incontro tra il veicolo e la bicicletta, il tempo di arresto della bicicletta e i motivi della caduta del ciclista, lo stato di salute e le possibili reazioni della stessa vittima, senza però spiegare perché ζ sulla base dei fatti accertati dal primo giudice ζ ciò denoterebbe un'erronea applicazione dell'art. 41 b cpv. 1 ONC.

E. 7

Il ricorrente contesta nella fattispecie anche il nesso di causalità naturale. A suo parere l'emorragia cerebrale che ha determinato la morte di _____ P _____ non è di origine traumatica, bensì spontanea. Al primo giudice egli fa carico di avere arbitrariamente scartato l'opinione del dott. _____ Ba _____, ribadita dagli altri medici, secondo cui se l'emorragia cerebrale fosse stata di natura traumatica, ciò denoterebbe ζ un evento decisamente straordinario ed eccezionale ζ (ricorso, pag. 16). Privilegiando le conclusioni del perito giudiziario, il giudice della Pretura penale avrebbe inoltre sorvolato su vari riscontri favorevoli all'automobilista (ricorso, pag. 17). a) Esaminati i vari referti medici (compreso quello peritale e quello autoptico), Il primo giudice ha ritenuto che l'emorragia cerebrale all'origine della morte di _____ P _____ si riconduce a un trauma direttamente correlato all'incidente. Che la perdita di sangue nell'encefalo si debba a un trauma psichico e a uno fisico nulla muta, giacché pure un trauma psichico riconducibile allo stress emotivo di essere stato vittima di un incidente è un risultato diretto dell'infortunio e non ha nulla di spontaneo (sentenza, pag. 11). Quanto all'età avanzata, alla sclerosi vascolare e alla diminuita capacità di coagulazione della vittima, esse rappresentano concause di minore importanza che non interrompono il nesso causale (sentenza, pag. 12). b) L'argomentazione del primo giudice è scevra di arbitrio. I soli professionisti ζ unitamente, sembra, ai medici dell'Ospedale Civico di Lugano ζ che nella fattispecie propendevano per un'emorragia spontanea erano il dott. Ba _____, i suoi collaboratori e il dott. _____ O _____, tutti presso l'Ospedale Beata Vergine di Mendrisio. In un certificato del 3 gennaio 2003 quest'ultimo ha attestato invero un' ζ estesa emorragia intracerebrale sinistra verosimilmente spontanea ζ (act. 2). In un certificato del 4 febbraio

2003 gli altri avevano diagnosticato a loro volta un'emorragia cerebrale verosimilmente spontanea a sinistra, precisando che «l'ipotesi è quindi di un ictus cerebri emorragico spontaneo» (act. 15). Sta di fatto però che, conosciute le risultanze dell'esame autoptico e della perizia giudiziaria, al dibattimento il dott. Ba _____ ha relativizzato la dinamica dell'incidente posta alla base del suo certificato 4 febbraio 2003 (l'ipotesi che il ciclista si fosse semplicemente accasciato sulla fiancata dell'autofurgone), definendola azzardata e senza riscontri oggettivi (sentenza, pag. 8). Inoltre le ulteriori indagini medico-legali sulle quali il primo giudice ha fondato la sentenza hanno fornito una diversa spiegazione dell'origine emorragica, tant'è che il dott. L _____, medico legale _____, e il perito giudiziario hanno chiaramente fatto risalire la morte di _____ P _____ a un trauma. Abbia lo stress emotivo causato l'emorragia cerebrale e in seguito la broncopolmonite (dott. L _____) o direttamente il trauma cranico causato l'emorragia intraparenchimale seguita dalla broncopolmonite e dall'insufficienza respiratoria terminale (dott. Bo _____), poco giova. Anzi, lo stesso perito ha finito per condividere proprio l'opinione del dott. L _____, secondo cui l'origine dell'emorragia cerebrale può ricondursi a uno stress emotivo (spavento) dovuto all'incidente, non senza aggiungere che il trauma fisico di natura contusiva a livello del cranio sembrava addirittura prevalente nella diffusione dell'emorragia cerebrale (referto, pag. 10; sentenza, pag. 8). Senza cadere in arbitrio il giudice della Pretura penale poteva fondarsi su tali opinioni specialistiche, tanto più che in aula il dott. Ba _____ ha «come detto» relativizzato la propria. Nella misura poi in cui il ricorrente menziona affermazioni proferite in aula dal dott. Ba _____, ma non registrate nel verbale del processo, egli può solo rimproverare sé stesso (art. art. 255 lett. b e c CPP).

E. 8

seg.). d) In una recente sentenza del 18 maggio 2005 (6S.55/2005, destinata a pubblicazione) il Tribunale federale, riassunta la giurisprudenza e la dottrina sulla nozione di causalità adeguata e le circostanze che ne permettono l'interruzione (consid. 5.1 e 5.2), ha rammentato che «oltre al diritto francese, italiano, tedesco e austriaco il diritto svizzero non conosce l'interruzione del nesso causale preesistente a una predisposizione costituzionale della persona (se mai se ne tiene conto nella calcolazione del danno e dell'indennità per torto morale; DTF 131 III 12). In quel caso il pedone vittima dell'incidente aveva subito in seguito dell'impatto con un'automobile la frattura del piede sinistro, che è degenerato in cancrena e ha dovuto essere amputato. Due settimane dopo il pedone è deceduto per una crisi cardiaca dovuta alla cancrena, ma l'infarto è stato ritenuto come causa oggettivamente prevedibile. La cagionevole salute della vittima non è stata giudicata, in quel caso, un fattore atto a interrompere il nesso di causalità adeguato (consid. 5.4). e) Se ne conclude che, giudicando nel senso descritto sulla base dei fatti accertati, il primo giudice ha avuto corretta nozione anche del nesso di causalità adeguata. Anche sull'ultimo punto il ricorso è destinato quindi al rigetto.

E. 9

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, in applicazione dell'art. 191 cpv. 1 CPP e vista sulle spese la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'400. b) spese fr. 100. c) fr. 1'500. sono posti a carico del ricorrente. 3.

Intimazione a: «» N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione

del dispositivo. terzi implicati PC 1 rappr. da: RC 1 Per la Corte di cassazione e di revisione
penale Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.